

(N. 2056)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della Sanità

(ALTISSIMO)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1982

Elevazione del contributo ordinario alla scuola di perfezionamento in diritto sanitario dell'Università degli studi di Bologna

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 3 dicembre 1962, n. 1711, veniva concesso all'Università degli studi di Bologna un contributo ordinario ammontante a lire 15 milioni annue per il corso di perfezionamento in diritto sanitario.

Tale dotazione, fissata quasi venti anni fa, appare allo stato attuale insoddisfacente, considerato anche che con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, n. 544, il corso annuale è stato sostituito dalla scuola biennale di perfezionamento in diritto sanitario. Pertanto la dilatazione delle attività e delle iniziative connesse all'ampliamento delle strutture e dei compiti

propri della scuola, accompagnata da una crescente svalutazione monetaria, rende necessario procedere ad una rivalutazione del contributo nei confronti della scuola che, unica del suo genere sul piano nazionale, offre un costante aggiornamento sugli sviluppi e sull'evoluzione del diritto sanitario.

Con il presente disegno di legge, composto di due articoli, si provvede a rideterminare il contributo elevandolo a lire 50 milioni annue, a decorrere dal 1982.

Per far fronte alla maggiore spesa si provvede mediante riduzione del capitolo 1112, « spese per il funzionamento del centro studi », dello stato di previsione del Ministero della sanità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il contributo annuo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1711, concesso all'Università di Bologna per il corso di perfezionamento in diritto sanitario, che ha mutato la propria denominazione in scuola di perfezionamento in diritto sanitario con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1979, n. 544, è elevato a lire 50 milioni a decorrere dall'esercizio 1982.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 35 milioni per l'anno 1982, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al capitolo 1112 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno medesimo ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.